



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018  
N.RF052  
**INFO FISCO**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 10

<b>OGGETTO</b>	<b>LEASING E DERIVAZIONE RAFFORZATA – ASPETTI FISCALI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 83 TUIR; ART. 2 C. 2 DM 48/2009 E DM 3/8/2017 – OIC n. 12 e IAS n. 17
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>20/03/2018</b>

*Sintesi: il trattamento fiscale del leasing è strettamente legato alle regole di rappresentazione in bilancio. Rispetto al passato, non vi sono novità di rilievo per i soggetti che applicano il principio di derivazione semplice e per le imprese in contabilità semplificata (art. 66, tuir).*

*Non sussistono novità neppure per i soggetti OIC adopter, che applicano il principio della derivazione rafforzata, per i quali, tuttavia, va monitorata la situazione, posto che la rappresentazione contabile secondo il tradizionale “metodo patrimoniale” viola, ad oggi, il sovraordinato principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, valido sia ai fini del bilancio che ai fini fiscali.*

La corretta disciplina fiscale del leasing finanziario muove dalle regole di bilancio applicate dall'impresa.

### ASPETTI CIVILISTICI

Si prendono in considerazione le regole generali relative al bilancio, per poi analizzare la disciplina specifica del leasing finanziario.

### ASPETTI GENERALI

Le società di capitali sono a tutt'oggi soggette alle seguenti diverse disposizioni di natura civilistica in merito alla redazione del bilancio:

Società	Normativa di riferimento	Principi contabili	Standard setter	Decorrenza
<b>Società quotate</b>	Reg. UE 1606/2002	IAS - IFRS	IASB	2005
<b>Società non quotate</b>	- D.lgs. 127/1991 - D.lgs. 139/2015	OIC	OIC	2017

Dopo aver nettamente distinto la disciplina delle società quotate dalla disciplina delle società non quotate, occorre delineare la diversa disciplina connessa al bilancio, relativa a queste ultime.

BILANCI OIC ADOPTER		
Tipo di bilancio	Cod. Civile	Limiti
<b>Ordinario</b>		
<b>Abbreviato</b>	Art. 2435-bis c.c.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivo patrimoniale: 4.400.000</li> <li>Ricavi: 8.800.000</li> <li>Dipendenti mediamente occupati: 50 unità</li> </ul>
<b>Semplificato</b>	Art. 2435-ter c.c.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivo patrimoniale: 175.000</li> <li>Ricavi: 350.000</li> <li>Dipendenti mediamente occupati: 5 unità</li> </ul>

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)



**Nota:** la redazione del bilancio in forma semplificata comporta la disapplicazione di alcune disposizioni direttamente afferenti la valutazione di talune poste di bilancio (si tenga presente il costo ammortizzato per i crediti, i debiti e le immobilizzazioni).

Ne consegue che la differenziazione tra i bilanci non incide solo sulla completezza delle informazioni contenute nel documento (rendiconto finanziario e nota integrativa), ma incide altresì sulla valorizzazione delle poste.

### ASPETTI CIVILISTICI LEGATI AL LEASING FINANZIARIO

Il leasing finanziario non è più un contratto atipico per effetto dell'introduzione della legge per il mercato e la concorrenza (**Legge n. 124/2017**), che all'art. 1, co. 136 e ss., introduce la definizione del contratto di seguito riportata:



*"Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.*

*Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo".*

Le regole per la corretta contabilizzazione del leasing finanziario si fondano sostanzialmente su due metodi differenti:

- A) **Metodo patrimoniale**, fondato sulla forma giuridica dell'operazione, di tradizione nazionale, per effetto della quale il negozio si configura come un contratto di locazione
- B) **Metodo finanziario**, fondato sulla sostanza economica dell'operazione, di tradizione anglosassone, per effetto della quale, a prescindere dal *nomen iuris*, si tiene conto del fatto che il contratto è comunque volto alla cessione della proprietà del bene al termine di esso.

### REGOLE OIC RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DEL LEASING FINANZIARIO IN BILANCIO


Bilanci	Normativa di riferimento	Contenuto della disposizione	Relazione illustrativa al D.lgs. 139/2015
Nazionali	Art. 2423-bis, co. 1, n. 1-bis	<i>"Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: [...] 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;"</i>	<i>"L'affermazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nell'indicazione dei pagamenti e loro eventuali suddivisioni o aggregazioni, è dichiarata nel comma 3. La disposizione è coerente con la novella che il decreto in esame apporta all'articolo 2423-bis del codice civile, riformulandolo in modo da chiarire che con i riferimenti alla sostanza si intende dare preminenza ai contenuti del contratto e, piuttosto che alla forma giuridica che descrive l'operazione."</i>



**Nota:** il principio della prevalenza della sostanza sulla forma deriva direttamente dai principi contabili internazionali (*substance over form*).

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma riguarda

- sia i bilanci interni
- che quelli fondati sui principi IAS-IFRS.



Ad oggi le regole di contabilizzazione del leasing finanziario, nel nostro Paese, sono in una sorte di fase limbo, in attesa della emanazione dell'IFRS 16, che deve sostituire lo IAS 17 (a partire dal 1° gennaio 2019) relativamente alle locazioni.

In merito l'OIC 12, par. 11, chiarisce quanto segue:



*"La relazione al D.lgs. 139 precisa sul punto che "si è ritenuto ... preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo".*

Di conseguenza la violazione del principio della sostanza sulla forma nel corpo dello stato patrimoniale e del conto economico, derivante dall'applicazione del metodo patrimoniale, viene bilanciato in nota integrativa, laddove viene specificamente prevista l'informativa dovuta per effetto dell'applicazione del metodo finanziario.

Si riporta il disposto normativo contenuto nell'**art. 2427, n. 22 c.c.**



*"La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:  
[...] le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio ..."*

### ASPETTI CONTABILI

Si tenga conto delle differenze contabili connesse con l'applicazione dei principi IAS-IFRS e dei principi OIC.

Esempio 1

La Alfa S.r.l. stipula un contratto di leasing, di seguito sviluppato:

Costo del leasing immobiliare: 400.000; Durata del contratto: 12 anni

Interessi: 100.000; Data di effetto: 01/01/anno 1

Maxicanone al 1° gennaio 1: 40.000; canoni mensili a partire dal 1° febbraio 1: 2.500 + iva

### 1. Applicazione principi IAS-IFRS

Consideriamo che la società applichi il metodo finanziario IAS-IFRS. Alla stipula del contratto si effettua la seguente scrittura contabile.

01/01/1	Beni in leasing	Contratto di leasing, rif. ...	300.000,00	
01/01/1	Debiti vs società di leasing	Contratto di leasing, rif. ...		300.000,00

Al ricevimento della fattura relativa al maxicanone:

01/01/1	Debiti vs società di leasing	Ricevuta ft. ..., quota capitale	40.000,00	
01/01/1	Iva ns credito	Ricevuta ft.,	4.800,00	
01/01/1	Debiti vs fornitori	Ricevuta ft.,		48.800,00

Al ricevimento della fattura relativa al 1° canone (dati liberi relativi agli interessi):

01/02/1	Debiti vs società di leasing	Ricevuta ft. ..., quota capitale	2.000,00	
01/02/1	Interessi passivi	Ricevuta ft.	500,00	
01/02/1	Iva ns credito	Ricevuta ft.,	550,00	
01/02/1	Debiti vs fornitori	Ricevuta ft.,		3.050,00

### 2. Applicazione principi OIC.

Al ricevimento della fattura relativa al maxicanone:

01/01/1	Canoni leasing	Ricevuta ft.	40.000,00	
01/01/1	Iva ns credito	Ricevuta ft.,	4.800,00	
01/01/1	Debiti vs fornitori	Ricevuta ft.,		48.800,00

Al ricevimento della fattura del primo canone:

01/01/1	Canoni leasing	Ricevuta ft. ...	2.500,00	
01/01/1	Iva ns credito	Ricevuta ft.,	550,00	
01/01/1	Debiti vs fornitori	Ricevuta ft.,		3.050,00

**ASPETTI FISCALI GENERALI**

Relativamente alla disciplina fiscale applicabile per la determinazione del reddito d'impresa, con riguardo alle società di capitali, occorre tener conto del principio generale della derivazione contenuta nell'art. 83 del tuir. In merito occorre distinguere:

Norma	Principio	Ambito soggettivo
Comma 1, primo periodo	Derivazione semplice	⇒ Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria; ⇒ Micro-imprese
Comma 1, secondo periodo	Derivazione rafforzata	⇒ Soggetti IAS – IFRS adopter ⇒ Soggetti OIC adopter

Di seguito l'art. 83 c. 1 secondo periodo tuir, relativo all'applicazione della derivazione rafforzata.



**"Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili."**

L'art. 83 co. 1-bis Tuir prevede che le disposizioni sulla derivazione rafforzata si applicano ai **soggetti diversi dalle micro-imprese**, individuate dall'art. 2435-ter c.c. (cioè alle società che evidenziano in numero pari a due esercizi su tre, i valori relativi ai ricavi, all'attivo patrimoniale e alle unità mediamente occupate, superiori ai limiti fissati dal legislatore).

**ATTENZIONE**

In occasione di Telefisco 2018 i funzionari dell'Agenzia, confermando l'orientamento prevalente in dottrina, hanno ritenuto che il **principio di derivazione rafforzata**:

- **è sempre precluso alle micro-imprese**, anche nel caso in cui la società dovesse applicare le regole ordinarie per la redazione del bilancio
- **non trova applicazione per le società di persone**.

Esso viene, al contrario, esteso alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Si considerino adesso le disposizioni riguardanti la **disciplina della derivazione rafforzata**.

Norma	Contenuto
Art. 2, co. 1, D.M. 3/8/2017 (IFRS-OIC)	La norma <b>richiama le regole previste nel D.M. n. 48/2009</b> , relative al principio della derivazione rafforzata per i soggetti <i>IAS adopter</i> .
Art. 2, co. 2, DM 48/2009	<i>"Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1 [ndr: applicazione del principio della prevalenza sulla forma], si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne</i>

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

	<i>consentono la ripartizione in piu' periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico."</i>
<b>Relazione illustrativa al D.M. 3/8/2017</b>	<b>"[...] Il numero 1), richiamando l'art. 2, commi 1, 2 e 3, è volto ad estendere anche ai soggetti nuovi OIC la declinazione del concetto di derivazione rafforzata già previsto per i soggetti IAS/IFRS"</b>



**ATTENZIONE:** dal quanto sopra emerge che **anche nell'ambito della derivazione rafforzata** trovano **applicazione le regole fiscali** che (art. 2 c. 2 DM 48/2009):

- prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, o la loro esclusione o, ancora, ne dispongono la ripartizione in piu' periodi di imposta
- esentano/escludono, parzialmente o totalmente, dal reddito imponibile componenti positivi o ne consentono la ripartizione in piu' periodi di imposta
- stabiliscono la rilevanza di componenti positivi/negativi nell'esercizio della loro percezione/pagamento."

#### ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DEDUZIONE DEL LEASING

Tutto quanto più sopra premesso ricordiamo che la disciplina fiscale del leasing finanziario muove dall'art. 102, co. 7, sec. per., del tur



**" Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ((alla meta')) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; ((in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni)). Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96."**

Si tenga conto delle ulteriori regole del tur che limitano la deduzione del leasing finanziario:

<b>Art. 102, co. 2 e 7</b>	<b>Il leasing mobiliare</b> può essere dedotto entro un <b>periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento</b> definito dai coefficienti fissati nel D.M. 31/12/1988.
	Il leasing relativo ai <b>mezzi di trasporto</b> può essere dedotto entro un <b>periodo non inferiore al periodo di ammortamento</b> definito dal coefficiente di cui al D.M. 31/12/1988. Trovano applicazione i limiti previsti dall'art. 164, c. 1, lettera b), tur.
<b>Art. 102, co. 2</b>	<b>Il leasing immobiliare</b> può essere dedotto entro un <b>periodo non inferiore a 12 anni</b> . Trovano applicazione le norme che disciplinano l'indeducibilità dell'area (art. 36 comma 7-bis del DL 223/2006, conv. L. 248/2006).



Si può, in definitiva, definire il seguente scenario:

<b>Soggetti IAS adopter</b>	Applicano il <b>metodo finanziario</b> . Imputano a conto economico gli ammortamenti e gli interessi passivi.	Le regole fiscali si fondano sui criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili (art. 83, co. 1, tuir). Nel momento in cui il leasing entra tra i finanziamenti in ambito IAS (IAS 17) la differente qualificazione comporta l'applicazione delle disposizioni sull'ammortamento (artt. 102 e 103 del tuir).
<b>Soggetti OIC adopter</b>	Applicano il <b>metodo patrimoniale</b> . Imputano i canoni nel conto economico Stornano l'eventuale maxicanone con la tecnica dei risconti.	Le regole fiscali da applicare sono quelle indicate nell'art. 102, co. 7, tuir. Inoltre trova applicazione il limite di deduzione degli interessi passivi desunti dal contratto, indicato nell'art. 96 del tuir (disciplina del ROL).



**Nota:** con riguardo ai soggetti che operano al di fuori degli ambiti suddetti e applicano il principio della derivazione semplice (società di persone, imprese individuali e micro-imprese) trova applicazione l'art. 109 co 1, tuir (rappresentazione giuridico – formale). Il leasing finanziario viene ancora contabilizzato come una locazione e si deduce in base alle regole fissate dall'art. 102, co. 7, del tuir.

**Il leasing finanziario** rappresenta pertanto, **nell'ambito dei soggetti OIC adopter**, un **caso particolare** in quanto

- ➔ pur in presenza del principio generale (sovraordinato) della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica
- ➔ l'operazione **viene rappresentata in bilancio in base alla forma giuridica, influenzando, di conseguenza, la sua disciplina fiscale.**



**Nota:** le norme che limitano la deduzione dei costi (art. 164 per i mezzi a motore e dl 223/2006 per i terreni) trovano applicazione sia nell'ambito della derivazione semplice che nell'ambito della derivazione rafforzata.

L'applicazione delle limitazioni quantitative previste dalle norme fiscali viene meglio precisata nella **C.M. 7/E/2011** (relativa alla derivazione rafforzata per i soggetti IAS adopter):



**" la circostanza che le valutazioni degli elementi reddituali connesse con differenti regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale avvengano secondo le prescrizioni degli IAS/IFRS non pregiudica la limitazione quantitativa, l'esclusione o la ripartizione pluriennale dei componenti negativi di reddito, né l'esenzione o l'esclusione (parziale o totale) dal reddito imponibile o la ripartizione in più periodi di imposta di componenti positivi.**

[...]

*In questo contesto, resta, ad esempio, applicabile il criterio forfetario previsto per lo scorporo del valore del terreno dai fabbricati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36, comma 7, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223."*